



# COMUNE DI LOMAGNA

## PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy, 20 - Tel. 0399225126 - Fax 0399225135  
Codice Fiscale 00504810136

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37 del 16/07/2020

**OGGETTO: "NUOVA" IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA:  
APPROVAZIONE MISURA DELLE PERCENTUALI DI IMPOSTA PER  
L'ANNO 2020 E APPROVAZIONE AMMONTARE DELLE DETRAZIONI  
PER L'ANNO 2020.**

L'anno 16/07/2020, addì sedici del mese di Luglio alle ore 21:14, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione. si è riunita sotto il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	CITTERIO CRISTINA MARIA	SI		8	MANDELLI MARIANGELA	SI	
2	FUMAGALLI STEFANO	SI		9	LALLI LINO	SI	
3	COMI SIMONE	SI		10	SALA MAURO	SI	
4	MANGANINI PIERANGELO	SI		11	VIGORELLI MARGHERITA	SI	
5	CASTURA' STEFANIA	SI		12	TIEZZI IRIO	SI	
6	VERTEMATI CESARE	SI		13	BONANOMI ALBERTO	SI	
7	GUARINI ANTONIO IVANO		SI				

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Assiste Il Segretario Comunale dott. Giovanni Balestra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede Sindaco Cristina Maria Citterio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: "NUOVA" IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: APPROVAZIONE MISURA DELLE PERCENTUALI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2020 E APPROVAZIONE AMMONTARE DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.**

**SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA**

Riapprovazione delle tariffe TARI anno 2019, in deroga ed applicazione comma 5 articolo 107 del decreto legge 18/2020 convertito nella legge 27/2020. Prego Assessore Manganini.

**ASS. MANGANINI PIERANGELO**

Questa sera proponiamo di approvare le tariffe della tassa dei rifiuti Tari per l'anno 2020 riapprovando quelle vigenti per l'anno 2019. Per le utenze domestiche la tariffa nella parte fissa e variabile è determinata come dal prospetto allegato A e per le utenze non domestiche la tariffa annua nella sua parte fissa e variabile è determinata nell'allegato B, che ovviamente è ancora quello dell'anno 2019. Rimandiamo all'approvazione del PEF 2020 e successivi provvedimenti da adottarsi e da approvarsi entro il 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda le modalità di pagamento emetteremo una rata di acconto con scadenza di pagamento 10 settembre 2020 calcolata in misura pari al 40% di quanto dovuto, applicando ad ogni contribuente le tariffe anno 2019. La rata di saldo invece avrà scadenza 31 dicembre 2020 e sarà calcolata a conguaglio dell'anno 2020. Ulteriore considerazione, con riferimento alle riduzioni e agevolazioni tariffarie Tari previste a favore delle utenze Tari non domestiche di cui la deliberazione ARERA 158/2020 e seguenti, che il relativo riconoscimento avverrà in funzione di quanto verrà stabilito in ambito al quadro normativo regolatorio ancora in evoluzione, e anche con riferimento alle utenze domestiche di cui all'articolo 3 punto 3.1 della delibera 158 di ARERA, con la precisazione che il costo di dette agevolazioni verrà definito secondo le indicazioni normative ed eventualmente posto a carico del bilancio comunale con espreso richiamo all'articolo 27 del vigente regolamento Tari, attuabile tramite lo stanziamento di un fondo a ristoro delle predette riduzioni. Il predetto fondo, come ho avuto modo già di illustrarvi in presentazione del bilancio di previsione e stimato in lire 30 mila, con anche utilizzo delle entrate derivanti dal riparto delle riserve Silea che è in corso quest'anno.

**SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA**

Grazie Assessore Manganini. Ci sono interventi? Prego Consigliere Sala.

**CONS. SALA MAURO**

Volevo chiedere Assessore Manganini, ma questo... vi sono degli sconti per le attività commerciali, giusto? Ma c'è una... C'è un... cioè tutte le attività commerciali o solo alcune o quelle che non hanno operato durante il lockdown, cioè come vengono ripartiti questi fondi?

**ASS. MANGANINI PIERANGELO**

La ripartizione effettiva non siamo ancora pervenuti perché c'è una continua evoluzione. Quello a cui facciamo riferimento noi è la delibera di ARERA dove praticamente si individuano delle tipologie per tutte le attività che siano commerciali o industriali, tutte, e a seconda se queste attività hanno avuto una chiusura con il primo periodo che poi dopo alcuni sono state riaperte, fanno riferimento attraverso il codice ATECO alla categoria. Poi ci sarà un'altra fascia di attività che sono quelli che sono rimasti chiusi anche dopo successivamente. E una terza categoria che sono quelli che hanno tenuto chiuso anche se potevano tenere aperto. Quindi a seconda delle tipologie Arera propone una modalità di riduzione. Questa modalità di riduzione ad esempio per la prima categoria consiste nel applicare una riduzione in funzione dei giorni di chiusura, cioè in modo proporzionale si riduce la cosa. La seconda categoria che invece è stata quella più penalizzata, perché anche dopo il primo lockdown è rimasta chiusa ulteriormente, in quel caso lì si propone una riduzione pari al 25%. La terza è tutta da valutare, quelli che praticamente hanno deciso di chiudere. In ogni caso noi andremo a chiedere e a raccogliere questa informazione da parte di tutta l'utenza, l'utenza non domestica, quali sono i periodi di chiusura, in modo tale da avere comunque un'autocertificazione da parte delle persone di qual è stato il loro periodo di chiusura, per poi andare a determinare questa forma di riduzione. Attualmente è ancora tutto in discussione. Quello che stiamo lavorando ora è per costruire il calcolo della Tari complessivamente, poi se queste operazioni che sono all'interno anche sia... cioè alcune cose sono già all'interno del decreto rilancio, altre sono molto più sfumate e continuano corsi, ho appena partecipato ieri ad un altro corso, e quindi la definizione è ancora abbastanza un po' fumosa. In ogni caso noi abbiamo cominciato a costituire il fondo di 30 mila euro che andremo ad attingere da questo. Poi vedremo esattamente la sua applicazione insomma.

### **CONS. SALA MAURO**

Quindi voi vi appoggiate direttamente a questo regolamento dell'ARERA, GIUSTO? Oppure... Cioè non è possibile fare una cosa comunale di Lomagna? Cioè io stavo pensando a certi negozi che magari come gli alimentari che sono stati quasi obbligati a stare aperto e quindi si hanno lavorato ma potrebbero essere anche premiati per quello che hanno fatto, magari anche con lo sconto non del 25% ma che ne so il Comune può decidere che gli diamo l'8, il 10.

### **SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA**

Come diceva l'Assessore Manganini è ancora tutto in corso di valutazione, nel senso che non abbiamo in questo momento le disposizioni su tutte queste normative stanno cambiando di momento in momento. Come ha ribadito l'Assessore Manganini il fondo è stato costituito, tra l'altro nella valutazione del primo acconto la misura del 40% in realtà arriviamo a settembre a pagare cinque mesi, per cui già tiene conto un po' per tutti di un tre mesi di chiusura, quindi già si va a chiedere una percentuale dell'anno. E poi queste cose le costruiamo strada facendo, perché non vorremmo anche fare delle operazioni che poi alla fine dobbiamo andare a richiedere indietro quello che abbiamo dato, perché comunque c'erano anche delle indicazioni che complessi... che rendevano ancora più complessa questa cosa perché la ritenevano rientrante negli aiuti di Stato. C'è tutta una materia veramente complessa per cui preferiamo piuttosto essere un attimo cauti ma fare le cose fatte in maniera che poi non si ritorcano anche contro alle persone che magari ne beneficiano e non potevano beneficiarne. Quindi l'intenzione e l'attenzione c'è sicuramente verso tutte le realtà, vediamo come si sviluppano i vari percorsi. Diceva l'Assessore comunque la volontà è espressa nel fatto di aver costituito un fondo, poi l'utilizzo lo valuteremo anche in relazione magari ad una necessità poi di valutare e di mettere in fila le priorità magari tra le situazioni.

### **CONS. SALA MAURO**

La mia domanda era solamente per capire se bisogna essere obbligati a stare con questo regolamento ARERA oppure si poteva fare qualcosa di comunale, tutto lì.

### **SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA**

Siamo in attesa di vedere, se avremo questo margine di possibilità lo agiremo nel limite del possibile. Ci sono ulteriori interventi? Allora possiamo passare alla votazione. Riapprovazione delle tariffe TARI anno 2019 in deroga e in applicazione del comma 5 articolo 107 del decreto legge 18/2020 convertito nella legge 27/2020.

*Si procede alla votazione.*

### **SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA**

Chi è a favore? Chi si astiene? Quattro astenuti (Sala, Vigoreli, Tiezzi, Bonanomi). Nessun contrario.

Votiamo anche la dichiarazione di immediata eseguibilità.

*Si procede alla votazione.*

### **SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA**

Chi è a favore? Chi si astiene? Quattro astenuti (Sala, Vigoreli, Tiezzi, Bonanomi).

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 3 giugno 2020, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della "Nuova" IMU- con efficacia ed effetti decorrenti da 01.01.2020, e lo stesso Regolamento è stato rettificato in seduta di Consiglio Comunale del 2 luglio 2020;

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'**abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze** nella misura compresa **tra zero e 0,6%** mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale nella misura compresa **tra zero e 0,1%**;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fabbricati "merce")**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa **tra zero e 0,25%**, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i **terreni agricoli** nella misura compresa **tra zero e 1,06%**;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** nella misura compresa **tra 0,76% e 1,06%**;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli **immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753**, nella misura compresa **tra zero e 1,06%**;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge nel corrente anno 2020 ma non lo sarà a fare tempo da 1.01.2021, come chiarito dalla Risoluzione 1/DF del 18.02.2020;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno

- precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- visto il Decreto-Legge "CURA ITALIA" del 17 marzo 2020 (pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020) convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) con cui è stato differito al 31/07/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2020;
  - il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
  - il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
  - che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.
  - l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Precisa che l'Amministrazione comunale con propria delibera di G.C. 71 del 13.06.2020, ratificata in C.C. in data 2.07.2020, resa immediatamente eseguibile, ha differito il termine di scadenza dell'acconto IMU anno 2020 al 30.09.2020, per la sola quota comunale, in ragione dell'emergenza Covid-19;

Dato atto che la scrivente Amministrazione, con riguardo al corretto assolvimento delle aree edificabili ed in particolare a quanto indicato all'art. 13 co. 3, 4, 5 del Regolamento Nuova Imu approvato con delibera n. 23 in data 3 giugno 2020, e successivamente rettificato in seduta del Consiglio Comunale in data 2 luglio 2020, ha approvato in data 13 giugno 2020 con atto di Giunta Comunale n. 69, reso immediatamente eseguibile, apposita deliberazione con la quale sono stati individuati per zone omogenee i **valori venali di riferimento delle aree fabbricabili**, aventi efficacia da 1 gennaio 2020, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso IMU (conferma dei valori già in essere in materia di "vecchia" IMU);

Considerato che il territorio comunale del Comune di Lomagna rientra tra quelli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993, e che a ciò fa seguito l'esenzione **IMU dei Terreni Agricoli**, confermando quanto già in essere in regime di IMU;

Ritenuto di proporre le sotto indicate aliquote per l'applicazione dell'IMU nell'anno 2020 e precisamente:

- a) Abitazione principale e pertinenze (unicamente per le categorie A/1-A/8-A/9):  
4,00 per mille (0,4%);
- b) Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP)

o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituite in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977: 4,00 per mille (0,4%);

c) Fabbricati rurali:

0,00 per mille;

d) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita:

0,00 per mille;

e) Terreni agricoli:

ESENZIONE

f) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" :

9,0 per mille (0,90%);

g) Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli

di cui ai commi da 750 a 753 - e Aree edificabili: aliquota "ordinaria":

9,00 per mille (0,90%);

e di prevedere le detrazioni previste dalla normativa vigente:

- € 200,00 a favore dell'Abitazione principale (categorie A/1-A/8-A/9) e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituite in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977, da portarsi eventualmente in detrazione per eccedenza anche sulla pertinenza;

Considerato che il gettito IMU per l'anno 2020, tenuto conto delle agevolazioni di cui sopra e di quelle comprese nel "Regolamento per l'applicazione della "Nuova" IMU" vigente, e tenuto conto della normativa in vigore, può essere ottenuto con l'applicazione, alla base imponibile stimata, delle aliquote, detrazioni e agevolazioni sotto indicate:

Oggetto di imposta	Aliquota	Gettito stimato arr.to
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE al netto delle detrazioni di legge (A/1-A/8-A/9)	4 PER MILLE (0,40%)	€ 2.100,00
ALTRI FABBRICATI, AREE EDIFICABILI ;	9 PER MILLE (0,90%)	€ 743.000,00
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. "D"	9 PER MILLE (0,90%)	€ 144.400,00
<b>gettito netto stimato € 720.000,00 (al netto della Compartecipazione al F.S.C. anno 2020 stimato in € 169.332,00)</b>		<b>€ 889.500,00</b>

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2020;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso da parte del Responsabile dell'area Tributaria, ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147/bis, co. 1 del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per la motivazione indicata nella nota allegata;

Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso dal Responsabile dell'area finanziaria, ai sensi degli art. 49 co. 1, e art. 147/bis, co. 1 del T.U.E.L - D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile per la motivazione indicata nella nota allegata;

Visto l'art. 72, co. 1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei quali, salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si richieda un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con l'avvertenza che i Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Sala, Vigoreli, Tiezzi, Bonanomi), resi

nelle forme e con le modalità previste dalla legge;

## DELIBERA

1. Fatto riferimento alle premesse che qui si intendono riportate ed assentite, stabilire per l'anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della "Nuova" IMU - Imposta Municipale Unica:

- a) Abitazione principale e pertinenze (unicamente per le categorie A/1-A/8-A/9):  
4,00 per mille (0,40%);
- b) Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituite in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977:  
4,00 per mille (0,40%);
- c) Fabbricati rurali:  
0,00 per mille;
- d) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita:  
0,00 per mille;
- e) Terreni agricoli:  
ESENZIONE
- f) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D":  
9,00 per mille (0,90%);
- g) Immobili diversi dall'abitazione principale e diversa da quella di cui ai commi da 750 a 753 - e Aree edificabili: aliquota "ordinaria":  
9,00 per mille (0,90%);

e di prevedere le detrazioni previste dalla normativa vigente:

- € 200,00 a favore dell'abitazione principale (categorie A/1-A/8-A/9) e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituite in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977, da portarsi eventualmente in detrazione per eccedenza anche sulla pertinenza.

2. Dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2020.

3. Dare atto che la scrivente Amministrazione, con riguardo al corretto assolvimento delle aree edificabili ed in particolare a quanto indicato all'art. 13 co. 3, 4, 5 del Regolamento Nuova Imu approvato con delibera n. 23 in data 3 giugno 2020, e successivamente rettificato in seduta del Consiglio Comunale in data 2 luglio 2020, ha approvato in data 13 giugno 2020 con atto di Giunta Comunale n. 69, reso immediatamente eseguibile, apposita deliberazione con la quale sono stati individuati per zone omogenee i **valori venali di riferimento delle aree fabbricabili**, aventi efficacia da 1 gennaio 2020, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso IMU (conferma dei valori già in essere in materia di "vecchia" IMU);

4. Provvedere alla pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le disposizioni vigenti in materia.

5. Trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi - Settore Tributario e Settore Economico finanziario per gli adempimenti di competenza.

"Inoltre, stante l'urgenza, per permettere la trasmissione per via telematica, della presente deliberazione sul sito informatico tenuto dal MEF,

Visto l'art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Sala, Vigoreli, Tiezzi, Bonanomi), resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge;

## ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile".

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco  
Cristina Maria Citterio

Il Segretario Comunale  
dott. Giovanni Balestra

*Firmato digitalmente*